



tribunna allo Stramignoni la nomina di consulente stabilendosi anche per questo incarico un compenso mensile.

Al riguardo il Ministero predetto con nota 30 aprile n. s. n. 81239 ha espresso l'avviso che tali dichiarazioni non siano necessarie con la seguente motivazione:

"I provvedimenti in questione sono infatti da ritenere di per sé stessi privi di efficacia giuridica poiché il conferimento "a vuoto" della carica di agente e consulente generale dell'I.N.A. allo Stramignoni e la corrispondenza al medesimo di un assegno fisso mensile a titolo di anticipo sulle eventuali competenze della futura agenzia generale, in pratica, hanno malamente la costituzione di un rapporto d'impiego vero e proprio, rapporto sorgente "ex novo" dalle note 25.10.1943 e 26.1.1944 del direttore generale dell'Istituto che valgono atto di nomina, e come tali ricadono sotto la sanzione di nullità prevista dall'art. 2 del citato decreto, n. 249.

Ciò per tacere della originaria invalidità degli atti stessi adottati senza la prescritta ratifica del Consiglio di amministrazione ed in circostanze assolutamente illegali (conferimento di un'agenzia generale senza che l'agenzia stessa esista)."